Sentenza n. 160/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Tommaso PARISI	Consigliere
Elena BRANDOLINI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 26403 del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro *OMISSIS* (c.f.: *OMISSIS*), e ivi residente nella Via *OMISSIS*, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale versata in atti, dagli avv.ti Matilde Mura (c.f.: MRUMLD71C48B354I) e Giulia Atzori (c.f.: TZRGLI89E68B354T) e presso lo studio legale del primo in Cagliari, via Ancona n. 3, elettivamente domiciliato (per le comunicazioni sono stati indicati: n. fax 070/307979; PEC: matildemura@pec.it e giulia.atzori@pec.it).

Visto l'atto di citazione in giudizio depositato il 7 novembre 2025;

Vista la memoria di costituzione e risposta depositata il 25 giugno 2026 con conferma della richiesta di rito abbreviato ai sensi dell'articolo 130 del Codice di giustizia contabile (di seguito c.g.c.), già presentata all'Organo requirente con istanza del 23 giugno 2026;

Visto il previo parere del Pubblico Ministero contabile del 24 giugno 2026,

trasmesso alla Sezione il 25 giugno successivo;

Visto il Decreto n. 14/2026 del 15 luglio 2026, emesso da questa Sezione Giurisdizionale, con il quale è stata accolta l'istanza di rito abbreviato, determinando nella misura di euro 38.000,00 (trentottomila/00) la somma dovuta per la definizione alternativa del giudizio;

Uditi, nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2026, con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Annalisa LOMBARDINI, il relatore Consigliere Elena BRANDOLINI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Elisabetta USAI, e l'avv.to Atzori per il convenuto;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 7 novembre 2025, ritualmente notificato, la locale Procura ha evocato in giudizio innanzi a questa Sezione, tra gli altri, il dott. *OMISSIS*, *OMISSIS* della Azienda Ospedaliera Universitaria (in seguito: AOU) di Cagliari, per ivi sentirlo condannare al pagamento a favore della menzionata Azienda della somma di euro 193.988,00 (centonovantatremilanovecentottantotto/00) oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, a cagione della riscontrata grave negligenza, violativa delle buone regole della professione medica allo stesso imputabile, causativa del risarcimento del danno di euro 581.963,00 (cinquecentottantunomilanovecentosessantratre/00) che l'Azienda ha dovuto corrispondere ad un paziente, a causa dell'errata diagnosi della Sindrome di *Churg Strauss* che ha determinato la conseguente prolungata somministrazione del farmaco "*Montegen*" che, a sua volta, ha portato a una prescrizione di terapia cortisonica prolungata nel corso degli anni, in assenza

dell'associazione di un'adeguata terapia per contrastare e/o limitare i danni conseguenti alla rarefazione ossea provocata dall'alterato metabolismo fosfocalcico causato dai farmaci steroidei, che ha determinato nel paziente una serie di gravissime, invalidanti, conseguenze.

L'azienda, per i danni patiti dal predetto paziente, è stata destinataria della sentenza di condanna n. 343 del 21 febbraio 2023 del Tribunale di Cagliari, confermata dalla Corte di Appello di Cagliari con sentenza n. 155 del 19 aprile 2024, a cui ha fatto seguito la definizione in via transattiva della questione e il pagamento a saldo, in data 29 maggio 2025 (deliberazione n. 546 in pari data), di quanto dovuto al danneggiato.

1.1. La vertenza ha preso l'avvio dalla trasmissione, da parte dell'Azienda Ospedaliera di Cagliari alla Procura, in data 11 giugno 2024, della deliberazione del proprio Direttore generale n. 546 del 29 maggio 2025 autorizzativa del pagamento a saldo della somma dovuta al paziente danneggiato**.**

1.2. Dagli atti e dalla documentazione tutta, acquisita in sede istruttoria, la Procura ha ricostruito dettagliatamente la lunga vicenda sanitaria del predetto paziente a partire dal suo primo ricovero, avvenuto il 24 giugno 2011 presso il PO "Zonchello" di Nuoro, con diagnosi di asma bronchiale, per la quale era in trattamento da circa due anni, e di reflusso gastroesofageo, nel corso del quale, a causa di un peggioramento della dispnea, era stata praticata da subito O2 terapia e inserito nel trattamento il Montegen, un medicinale antileucotrienico contenente Montelukast, utilizzato per la prevenzione e il trattamento a lungo termine dell'asma e dei sintomi dell'allergia, di fatto somministrato dal 27 giugno successivo per

indisponibilità del farmaco stesso, fino all'accertamento, in data 17 marzo 2016, da parte della Commissione Medica dell'INPS dell'intervenuta invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80% e seguente accertamento, in data 18 maggio 2016 della presenza di disturbi psichici e comportamentali collegati "verosimilmente" alla diagnosi di una vasculite sistemica autoimmune ed al concomitante trattamento con cortisonici.

Il periodo considerato è stato caratterizzato, in particolare, da continui ricoveri ospedalieri del paziente, da plurime visite specialistiche immunologiche, da esami diagnostici e di laboratorio, tutti dettagliatamente riportati in atto di citazione, e da un lungo lasso di tempo in cui lo stesso è stato sottoposto a terapia farmacologica a base di "Montegen" e di cortisone poiché ritenuto, erroneamente, affetto da Sindrome di *Churg Strauss*, oggi chiamata granulomatosi eosinofila con poliangioite (EGPA), che è una specifica variante di un gruppo di patologie caratterizzate da vasculiti necrotizzanti sistemiche dei piccoli-medi vasi in cui coesistono asma, rinosinusite, infiltrati polmonari transitori ed ipereosinofilia, nonché dall'intervento per la cataratta degli occhi, da plurimi crolli vertebrali nel tratto dorsale e lombare, osteoporosi molto severa e altre patologie correlate.

Ne è seguito il contenzioso di cui si è già detto nel corso del quale sono state prodotte le CTP sia dello specialista in medicina legale che dello specialista internista ed epatologo, che hanno accertato il grave errore medico sia nella diagnosi che nella terapia farmacologica, come confermato anche dai CTU del Tribunale adito che hanno qualificato come "grave errore diagnostico" quello commesso dai sanitari.

A conclusione della vicenda tutta sono intervenuti la sentenza di condanna, la definizione transattiva e il pagamento del dovuto di cui 1/3 è stato ascritto dalla Procura alla condotta del dott. *OMISSIS*, *OMISSIS* della AOU di Cagliari che ha avuto in cura il paziente da settembre 2012 a settembre 2015.

1.3. Quanto all'addebito di responsabilità, la Procura ha rappresentato che la condotta dannosa consta quindi di due fondamentali, distinti, errori:

- uno diagnostico a causa della errata diagnosi della Sindrome di Churg-Strauss, come emergente con evidenza sia dalle CTU che dagli altri referti e pareri della lunga storia clinica del paziente oltre al fatto che vi era l'assenza di elevati valori degli eosinofili nel periodo antecedente al trattamento con il Montegen che invece raggiungeva picchi allarmanti durante l'assunzione del farmaco e che i medici interessati avevano omesso il costante monitoraggio del valore degli eosinofili per studiarne l'andamento, già evidentemente anomalo per le suesposte oscillazioni, in correlazione con la somministrazione del Montegen, in funzione, appunto, di una corretta diagnosi come, anche, raccomandato nel cd. "bugiardino" del farmaco;
- uno terapeutico a causa della mancata prescrizione dei farmaci anti-osteoporosi a fronte di una prolungata terapia cortisonica, tra l'altro somministrata solo a causa della errata diagnosi di cui si è detto.

Evidenziati, quindi, tutti gli elementi configuranti la sussistenza del nesso di causalità nella fattispecie in esame, la Procura ha concluso per la responsabilità gravemente colposa dei medici interessati, tra cui il dr. *OMISSIS* al quale ha ascritto un addebito di responsabilità di 1/3 del danno complessivo, pari ad euro 193.988,00 precisando di aver considerato solo

l'importo base del risarcimento pagato dalla AOU al paziente, pari a euro 581.963,00, non considerandosi, quindi, le spese legali e gli interessi poiché poste non direttamente addebitabili alla colpa dei sanitari.

Ha quindi formulato l'invito a fornire le controdeduzioni secondo il codice di rito. Il convenuto dr. *OMISSIS* non ha formulato alcuna controdeduzione. La Procura ha quindi formalizzato l'Atto di citazione in giudizio.

1.5. Con decreto del Presidente di questa Sezione Giurisdizionale, la discussione veniva fissata per l'udienza dibattimentale del 15 luglio 2026.

1.6. Con articolata memoria in data 25.06.2026 il convenuto si è costituito in giudizio con il patrocinio degli avvocati Matilde Mura e Giulia Atzori, contestando *in toto* l'impianto accusatorio e formulando in via principale e dirimente, previa richiesta ed ottenimento del parere della Procura emesso in data 25 giugno 2026, istanza di definizione del giudizio con il rito abbreviato di cui all'articolo 130 c.g.c., mediante pagamento della somma di euro 19.398,00 (diciannovemilatrecentonovantotto/00) pari al 10% della pretesa risarcitoria rivendicata nei suoi confronti dall'Ufficio Requirente nell'atto di citazione.

1.7. Di conseguenza, con Decreto Presidenziale n. 53/2026 veniva fissata l'udienza camerale del 15 luglio 2026 per l'esame della predetta istanza.

1.8. Con decreto n. 14/2026 emesso in esito alla predetta Camera di consiglio del 15 luglio 2026, la Sezione, nell'accogliere la richiesta di definizione del giudizio con il rito abbreviato, ha rideterminato l'importo in euro 38.000,00 (trentottomila/00), pari circa il 20% del danno contestato in citazione, ritenuto maggiormente congruo in relazione ai fatti di causa desumibili dall'esame degli atti e documenti tutti. Contestualmente, è stato

indicato il termine per il versamento di tale somma a favore dell'AOU di Cagliari, e fissata l'odierna Camera di consiglio per la definizione del giudizio.

Nel termine stabilito, il convenuto ha provveduto al pagamento di competenza ed ha trasmesso a questa Sezione la relativa documentazione probatoria (copia della ricevuta del bonifico bancario del 28 luglio 2026; ordinativo di riscossione n. 798 del 31 luglio 2026 rilasciato dall'Ente beneficiario).

1.9. Nell'odierna Camera di consiglio, entrambe le Parti, alla luce dell'intervenuto adempimento da parte del convenuto, hanno concluso per la definizione del giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il rito abbreviato è stato introdotto dall'articolo 130 del Decreto Legislativo n. 174 del 2016 (c.g.c.) a tenore del quale: "*In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del Pubblico Ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla Sezione Giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione*" (art. 130, comma 1). In sede di rito abbreviato al Collegio compete di deliberare in merito alla richiesta su cui si è formato l'accordo delle parti, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dalla

convenuta e dell'entità del danno (art. 130, comma 6), mentre qualsiasi altra valutazione va riservata al rito ordinario, ove, nella pienezza del contraddittorio, previo esame delle questioni pregiudiziali e preliminari, il merito della causa può essere adeguatamente esaminato con l'ammissione e l'assunzione dei mezzi di prova dedotti dalle parti ovvero ritenuti necessari dal giudice. Viene previsto, altresì, che "*In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata*" (art. 130, comma 7); che "*il collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese*" (art. 130, comma 9) e che "*la sentenza pronunciata in primo grado non è impugnabile*" (art. 130, comma 9).

Tanto premesso, si osserva che nella presente fattispecie all'intervenuta ammissione del convenuto al rito abbreviato ha fatto seguito la puntuale esecuzione del pagamento della somma agevolata fissata nel Decreto n. 14/2026, come comprovato dalla documentazione depositata agli atti del giudizio**,** segnatamente il pagamento effettuato il 28 luglio 2026 e l'ordinativo di riscossione n. 798 del 31/07/2026 rilasciato dell'AOU di Cagliari. Risultano, pertanto, integrati tutti i presupposti per la definizione alternativa del giudizio nei confronti del convenuto *OMISSIS*, ai sensi dell'art.130, comma 8, del c.g.c.

Quanto alle spese del giudizio, poiché non sussistono le condizioni previste per la compensazione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del c.g.c., le stesse

devono essere poste a carico del convenuto e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando

DICHIARA

L'intervenuta definizione alternativa del giudizio nei confronti del convenuto *OMISSIS* ai sensi dell'articolo 130, comma 8, del c.g.c.

Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in euro 125,10, devono essere poste a carico del convenuto e liquidate a favore dell'erario dello Stato.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2026.

Il Giudice Estensore — Il Presidente

(f.to digitalmente Elena Brandolini) — (f.to digitalmente Donata Cabras)

DECRETO

La Sezione, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi di *OMISSIS* e degli altri Soggetti interessati le cui generalità e gli altri dati identificativi dovranno essere omessi in caso di diffusione.

Il Presidente

(f.to digitalmente Donata Cabras)

Depositata in Segreteria il 19.10.2026

Il Dirigente

(f.to digitalmente Paolo Carrus)